



Bando ERC Attrattività

FAQ aggiornate al 28 febbraio 2024

1) Poiché il bando non prevede scadenze, entro quando è possibile candidarsi? Entro quando saranno deliberati i contributi?

Il bando non prevede scadenze per meglio adattarsi alle tempistiche di reclutamento dei vincitori ERC. Fondazione Cariplo riceverà candidature per tutto il 2024 e le delibere saranno calendarizzate con l'obiettivo di dare un riscontro tempestivo ai soggetti proponenti.

2) Quali informazioni dovranno essere fornite nel pre-progetto?

Nel pre-progetto è sufficiente indicare il nominativo del vincitore ERC che si intende reclutare, il titolo del progetto finanziato da ERC e la call di riferimento.

3) Qualora, a seguito dell'invio del pre-progetto, il vincitore ERC non sia più disponibile a trasferirsi che cosa è necessario fare?

L'organizzazione che intenda rinunciare a proseguire nella presentazione della richiesta di contributo dopo aver già inviato un pre-progetto deve inviare una comunicazione formale di rinuncia.

4) È possibile attrarre un vincitore ERC da altre regioni italiane?

No, lo strumento è finalizzato unicamente ad attrarre vincitori ERC che abbiano una Hosting Institution estera.

5) È possibile attrarre un Co-PI di progetti ERC?

No, il bando è rivolto unicamente ai titolari (PI) del finanziamento ERC.

6) Nella sezione Dati generali del progetto, chi bisogna indicare come "Responsabile di progetto"?

Nella sezione Dati generali del progetto bisogna necessariamente inserire il vincitore ERC che sarà attratto.

7) Dove trovo la lettera accompagnatoria e l'accordo di partenariato?

I documenti sono disponibili nella sezione "Bandi" del sito di Fondazione Cariplo in versione PDF e vanno compilati nelle parti mancanti senza modificarne il testo.



8) Chi deve presentare la lettera accompagnatoria e che informazioni è importante che questa contenga?

La lettera accompagnatoria deve essere presentata dall'Ente Capofila del progetto che dovrà avere cura di indicare il contributo totale richiesto alla Fondazione.

9) La lettera accompagnatoria può essere firmata digitalmente? Quando la firma digitale è ritenuta valida?

È possibile firmare la lettera accompagnatoria digitalmente. Affinché la firma digitale sia valida, deve essere possibile verificare la sua autenticità (l'identità del firmatario), la sua integrità (assicura l'originalità) e la non-modifica dei documenti firmati. Pertanto, dopo la sua apposizione, il documento non deve essere rinominato o accorpo, né se ne deve modificare l'estensione.

10) Da chi deve essere firmata la lettera accompagnatoria e gli eventuali accordi di partenariato?

Lettera accompagnatoria e accordo di partenariato devono essere sempre firmati dal Legale Rappresentate (o suo delegato). In caso di firma del delegato allegare la delega.

11) In quale lingua deve essere compilato l'allegato contenente la descrizione dettagliata del progetto?

Il modulo è predisposto in lingua italiana, quindi la compilazione è preferibile in lingua italiana. Saranno comunque accettati e valutati anche elaborati in lingua inglese.

12) È necessario allegare preventivi a supporto dei costi esposti?

Qualora il progetto preveda l'acquisto di arredi e attrezzature (voce A03) e/o prestazioni professionali di terzi (voce A07), la presenza di preventivi è altamente raccomandata e sarà un elemento premiante in sede di valutazione.

13) Sono previsti vincoli in merito alla durata e al costo del progetto?

Sì, il progetto deve avere una durata massima di 60 mesi ed un costo massimo di € 300.000.

14) Nel caso in cui il progetto preveda sperimentazione animale, è necessario ottenere particolari nullaosta?

Sì, come i bandi dell'area medica, nell'eventualità di esperimenti che coinvolgano modelli animali, le organizzazioni sono tenute a ottenere il nullaosta delle autorità competenti nel rispetto della normativa ivi vigente e a fornirne la documentazione comprovante l'approvazione alla Fondazione Cariplo non



appena disponibile e comunque obbligatoriamente in occasione della richiesta di saldo del contributo. Nel caso in cui tali sperimentazioni abbiano luogo presso organizzazioni con sede operativa sul territorio italiano, l'autorità competente è rappresentata dal Ministero della Salute, sulla base del Dlgs n.26/2014 in recepimento della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Si consiglia di fare riferimento all'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) dell'organizzazione proponente.